



Parma, 11/03/2016

Segreteria Regionale Emilia Romagna

[Prot. n° 35/2016/SR-ER](#)

*Al Provveditore Regionale
dell'Emilia Romagna*

*Alla Commissione
accesso documenti amministrativi*

Al Garante per la privacy

e, p.c.:

*All'Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio Relazioni Sindacali
Dip. Amministrazione Penitenziaria -ROMA*

*Al Direttore
degli II.PP. di Parma*

*Al Segretario Generale
Dr. Roberto SANTINI*

*Al Coordinatore Nazionale
Antonio FELLONE*

*Alla Segreteria Provinciale
di Parma*

OGGETTO: accesso atti amministrativi II.PP. Parma.

Siamo venuti a conoscenza di una prassi in uso presso la sola Direzione degli Istituti di Pena di Parma, consistente nel “secretare” taluni atti, sottraendoli all'accesso del personale direttamente interessato all'accesso agli stessi.

A tal proposito, abbiamo nel tempo raccolto diverse segnalazioni in merito alla presunta stilazione di relazioni di servizio riguardanti, ad esempio, ritardi nell'assumere servizio, ovvero assenze improvvise per malattia, o ancora alterchi tra alcune unità di polizia penitenziaria, senza però averne conoscenza diretta e quindi conferma di quanto segnalatoci.



Segreteria Regionale Emilia Romagna

Di recente, però abbiamo avuto l'occasione di discolpare un nostro iscritto, nel fascicolo disciplinare del quale abbiamo trovato ben due atti in calce ai quali è riportata la seguente dicitura: "trattasi di documento non soggetto ad accesso ai sensi del D.M. 25/01/1996 n. 115". In tali atti viene rappresentato un presunto comportamento scorretto del nostro iscritto nei confronti di un pari qualifica che si sarebbe concluso con delle offese personali. Tale rinvenimento ci ha portato a riflettere sul fatto che se si fosse deciso di non procedere all'attivazione del procedimento disciplinare, quegli atti, che a nostro avviso dovrebbero essere sempre notificati all'interessato, sarebbero stati sottratti all'accesso da parte dello stesso, il quale non avrebbe avuto la possibilità di far conoscere la sua versione dei fatti e/o tutelare la propria immagine e la propria reputazione nelle sedi opportune.

Nel D.M. 25/01/1996 n. 115 sono effettivamente elencati una serie di *documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali, nonché per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese*. Ma far rientrare l'accesso **a tutte le relazioni di servizio interne** inerenti le più svariate situazioni che si verificano durante il servizio, comprese eventuali discussioni o incomprensioni di natura personale tra i lavoratori, tra i documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza o altro ci sembra oggettivamente esagerato.

Siamo, pertanto, a chiedere con la presente di voler fornire una interpretazione della norma di riferimento, in modo che possa essere garantito il contemperamento delle esigenze personali relative alla tutela dell'immagine e della reputazione dei singoli lavoratori e quelle inerenti le cause di esclusione dall'accesso ai documenti amministrativi enumerate nel D.M. 25/01/1996 n. 115.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono Distinti Saluti.

Il Segretario Regionale
Gianluca GILIBERTI

